

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 589**  
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

**OGGETTO:** *Risorse regionali destinate al Comune di Torino a seguito dell'approvazione dell'articolo 120 della legge regionale n. 9/2025*

*Premesso che*

- con l'articolo 120 della legge regionale 9/2025 sono state introdotte modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2024 in materia di amministrazione condivisa dei beni comuni;
- il nuovo comma 5 bis prevede che, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 5, la Regione sospenda nei confronti del soggetto di cui all'articolo 1 (tra cui gli enti locali) il trasferimento di risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo destinate, con l'esclusione delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi essenziali, nonché di qualsiasi forma di patrocinio;
- la norma dispone altresì che la sospensione venga meno solo previa verifica della cessazione dell'inadempienza e che le violazioni costituiscano causa di esclusione dai bandi regionali, ad eccezione di quelli relativi ai servizi essenziali;
- le disposizioni introdotte trovano applicazione anche per i patti di collaborazione non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2025.

*Considerato che*

- il Comune di Torino, nonostante l'entrata in vigore della citata disposizione, non risulta essersi adoperato per conformarsi pienamente alle prescrizioni normative, con la conseguenza di esporre l'Ente al rischio di sospensione dei trasferimenti e di esclusione dai bandi regionali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

**INTERROGA**



*Gruppo Consiliare Lega Piemonte*

**LA GIUNTA REGIONALE**

per sapere se, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 120 della l.r. 9/2025, la Regione abbia trasferito al Comune di Torino risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle destinate ai servizi essenziali e, in caso affermativo, a quanto ammontino.

Torino, 02.09.2025

Il Consigliere Regionale

*Fabrizio Ricca*